

Al fine di perseguire la massima trasparenza ed efficienza nella gestione delle vertenze, riassumiamo le modalità di intervento di UCA Assicurazione. Per fornirvi la migliore tutela, abbiamo indicato comportamenti utili che Vi preghiamo di seguire.

La Polizza Tutela Legale Colpa Grave contratta con UCA Assicurazione prevede le seguenti garanzie, a cui rimandiamo per la lettura integrale.

La presente nota è finalizzata a fornire preliminari informazioni e non sostituisce le condizioni di contratto e coperture a suo tempo perfezionate.

Sezione I (Se sottoscritta)

Riconoscimento totale delle spese legali a primo rischio nel limite del massimale prescelto senza nessuna franchigia in caso di condanna per colpa grave nei procedimenti di responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile avanti Corte dei Conti e altre autorità competenti.

La garanzia è altresì prestata ad integrazione e per l'eccedenza di quanto posto a carico dell'Ente di appartenenza dalla legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale, con una franchigia di Euro 5.000 per sinistro, per fatti sconosciuti alla stipula del contratto con esclusione del dolo e del patteggiamento e subordinata al diniego motivato (comunicato per iscritto) da parte della Compagnia garante per la Responsabilità Civile/Patrimoniale di intervenire a manleva delle spese legali.

Sezione II (Se sottoscritta)

Difesa PENALE

L'Assicurato dovrà provvedere preventivamente alla richiesta dell'assistenza legale al proprio Ente di appartenenza ed eventualmente concordare per iscritto con esso la scelta di un legale fiduciario. Consigliamo l'Assicurato di adottare sempre questa procedura per tutti i casi in cui viene coinvolto, non essendo possibile sino al termine della vertenza sapere se sarà individuata dalla Corte dei Conti colpa grave.

All'atto della trasmissione della denuncia l'Assicurato deve indicare il nominativo di un unico legale e/o perito con studio nel luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente per la vertenza. Qualora l'Assicurato scelga un legale e/o perito con studio in luogo diverso la garanzia, se contrattualmente impegnata, non sarà operante.

Le Condizioni di cui sopra avranno valore per le vertenze insorte in vigenza di contratto, ma afferenti ad atti o comportamenti riferiti sino a 5 anni precedenti l'inserimento in Convenzione, purché sconosciuti all'Assicurato e per i quali non fosse stato presumibile un seguito giudiziale.

La garanzia è altresì estesa, in caso di non rinnovo del contratto assicurativo, ai 24 mesi successivi per i sinistri insorti nel periodo di assicurazione, ma denunciati dopo la risoluzione del contratto ed i cui fatti siano verificati in corso di vigenza della Polizza.

Qualora avesse contratto altra Polizza di Assicurazione, per il medesimo rischio, con altra Compagnia, come previsto dal Contratto Assicurativo ed in virtù dell'Art. 1910 del Codice Civile, sarà suo onere trasmettercene copia.

Sarà nostra cura trasmettere la denuncia alla Spett.le UCA Assicurazione SpA ed eventualmente al ricevimento di comunicazione scritta di diniego del Vostro Ente di appartenenza e della Vostra Compagnia di Responsabilità Civile/Patrimoniale di intervenire a manleva delle spese legali.

UCA Assicurazione SpA, dopo aver controllato la sua posizione amministrativa ed eventuali nuove informazioni tese alla verifica delle garanzie prestate, provvederà all'istruzione del fascicolo e ad esprimersi in merito nell'eventualità di diniego da parte dell'Ente, all'integrazione e per l'eccedenza di quanto posto a carico dell'Ente stesso dalla legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale, nelle modalità contrattualmente previste.

Cordiali saluti.

